



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Relazione tecnica al piano di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche

**Art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n° 100**

Il Responsabile dell'Ufficio controllo analogo e
società partecipate
Dott.ssa Paola Falzei

Il Dirigente dell'Area Programmazione, bilancio, tributi,
partecipazioni, sistemi informativi, innovazione
Dott. John Frank Fois

Sommario

1.	Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	3
2.	La normativa di riferimento.....	3
2.1	Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.	3
2.2	Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge	3
2.3	Società che producono servizi di interesse generale	4
2.4	Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali	4
2.5	Altre partecipazioni ammesse	5
2.6	Ulteriori requisiti di ammissibilità.....	5
2.7	Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.	6
2.8	Disposizioni in materia di servizi pubblici locali	8
3.	Il Piano di razionalizzazione.....	8
3.1	Visione di sintesi del piano di razionalizzazione	8
4.	Il Gruppo amministrazione pubblica.....	9
5.	Analisi delle singole partecipazioni	10
5.1	Multiservizi s.r.l.....	10
5.2	Azienda trasporti pubblici.....	12
5.3	Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS).....	13
5.4	Abbanoa s.p.a	14
5.5	Promin S.C.P.A.	15
5.6	Fondazione Sardegna Isola del romanico.....	15
5.7	Fondazione Mo.SO.S.....	16
6.	Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione	17

1. Obiettivi del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Con il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, corredato da apposita relazione tecnica, si realizza un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100 e dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, la presente relazione tecnica, a seguito di un paragrafo introduttivo dedicato al contesto normativo in cui il Comune di Porto Torres si trova ad agire rispetto alle sue partecipazioni, riporta quanto già svolto da questa Amministrazione con il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate negli esercizi precedenti, l'individuazione del perimetro del Gruppo Amministrazione Pubblica e un'analisi sintetica delle singole partecipazioni detenute dall'ente.

2. La normativa di riferimento

2.1 Le disposizioni che regolano i processi di razionalizzazione delle società partecipate.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n° 100, stabilisce all'articolo 20 che le amministrazioni pubbliche, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 24 (revisione straordinaria delle partecipazioni) effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi si rilevino partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra richiamato;
- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- con necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

2.2 Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

L'art. 4 del Testo, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

2.3 Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 325 del 17.11.2010 ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo". Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che: a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"; b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

Il decreto legislativo 22 dicembre 2022 n. 201 all'articolo 2 comma 1 lettera c) definisce «**servizi di interesse economico generale di livello locale**» o «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.*

L'articolo 3 comma 1 specifica che *i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.*

Al comma 2 del medesimo articolo 3 si specifica che *l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.*

2.4 Società di autoproduzione di beni e/o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, oggi abrogato dal D. Lgs 175/2016.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del Testo unico che ammette l'attività di "autoproduzione di

beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il Testo unico presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che in termini generali l'obbligo dell'"oggetto sociale esclusivo" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

2.5 Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

2.6 Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lettera f);

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

2.7 Disposizioni relative alle risorse umane delle società partecipate.

Il legislatore nazionale ha prodotto, a partire dal 2008, numerose disposizioni finalizzate ad introdurre elementi di regolamentazione della gestione delle risorse umane nelle società partecipate.

In tale quadro rilevano sotto il profilo macro-organizzativo, in particolare:

- a) i commi 1 e 2 dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, che stabiliscono l'obbligo per le società partecipate di dotarsi di regolamenti per la disciplina delle modalità di reclutamento delle risorse umane, secondo un diverso livello di attuazione dei principi del d.lgs. n. 165/2001 a seconda della configurazione della società come affidataria diretta in house o società mista con socio privato operativo;
- b) il comma 6 dell'art. 3-bis del Decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, il quale dispone che Le società affidatarie in house (...) adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs n. 165/2001 nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Proprio tale disposizione è stata oggetto di numerose riformulazioni, sino alla versione definitiva determinata dal Decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014 e dal Decreto Legge n.90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, nella quale si stabilisce in particolare che:

- a) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;
- b) a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- c) le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

In questa prospettiva spetta all'ente controllante, con proprio atto di indirizzo e tenendo conto delle norme che stabiliscono per esso limiti alle assunzioni, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Rispetto a tale ultimo profilo della disposizione, peraltro, la Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, con la deliberazione 1/2015/PAR del 7 gennaio 2015 ha precisato che:

- a) la norma, nell'introdurre il principio di riduzione dei costi del personale, ne esplicita in via generale le modalità, definendo gli elementi significativi da prendere in considerazione, ferma restando l'autonomia dell'ente nel dettagliarle con proprio atto di indirizzo;
- b) in particolare, la disposizione indica la necessità, da un lato, di contenere gli oneri contrattuali, verosimilmente riducendo l'incidenza di voci accessorie, straordinarie e variabili relative ai rapporti già in essere, e, dall'altro lato, di porre un freno alle nuove assunzioni;
- c) a parte le deroghe tassativamente elencate nel medesimo articolo, il legislatore prevede la facoltà per l'ente di prendere in considerazione anche il "settore di operatività" delle varie società, introducendo così un ulteriore criterio discrezionale su cui l'ente locale è posto in grado di articolare il suo autonomo atto di indirizzo (esemplificando come settore a cui può essere applicata la flessibilizzazione quello della raccolta dei rifiuti);
- d) se è vero che il principio guida che l'ente deve perseguire è quello della "riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni", nondimeno risulta comunque necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati;

- e) in tale ottica, il Comune, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di temperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività; pertanto, le modalità pratiche di realizzazione dei vincoli legislativi rientrano nella discrezionalità amministrativa del Comune che, in qualità di socio dell'organismo affidatario in house, dovrà vagliare e percorrere impostazioni coerenti con le prescrizioni finalistiche della legge, nel rispetto degli ordinari criteri di efficienza ed economicità del servizio.

Il comma 2-bis dell'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 costituisce complesso di disposizioni che focalizzano l'attenzione sulle capacità delle società partecipate di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane, in base ad un coordinamento con gli enti soci e le esigenze di equilibrio del bilancio.

La rilevanza dell'efficienza degli assetti organizzativi delle partecipate caratterizza anche le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, relative:

- a) ai processi di mobilità tra società, secondo la disciplina definita dai commi da 563 a 565, per i quali gli enti che controllano le stesse partecipate adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità;
- b) alla gestione degli esuberi, secondo le regole modulate nei commi da 566 a 568-ter, per i quali risultano funzionali i percorsi di mobilità.

La finalizzazione dell'utilizzo delle procedure di gestione degli esuberi e della mobilità del personale delle società partecipate ai processi di razionalizzazione è sancita dal comma 568-bis (introdotto dal D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014), il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni locali e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

1. allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;
2. all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

L'art. 19 comma 5 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

2.8 Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

Con decreto legislativo n. 201 del 31/12/2022 si è avviato il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e all'articolo 17 comma 5 si specifica che *“L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”*.

L'articolo 30 del DL 201/2022 stabilisce che i comuni [...] con popolazione superiore a 5.000 abitanti [...] effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro il 31/12/2023.

3. Il Piano di razionalizzazione

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 30 marzo 2015 n° 6 sono stati approvati il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e la relativa relazione tecnica;

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2016 n° 31 è stata approvata la relazione sui risultati raggiunti;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29/09/2017 è stata approvata la relazione tecnica al piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'ente e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Negli anni successivi sono state regolarmente approvate con deliberazione di consiglio le relazioni al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'ente alla data del 31/12 di ciascun anno, l'ultima delle quali la n. 77 del 30/12/2022 riferita alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021.

I documenti sono consultabili al seguente link nella sezione Amministrazione trasparente:

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/amministrazione-trasparente/enti-controllati/societa-partecipate/provvedimenti/>

3.1 Visione di sintesi del piano di razionalizzazione

Lo schema sotto riportato illustra le scelte che il Comune ha attuato con l'ultima deliberazione di consiglio comunale di approvazione della relazione tecnica al piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Ente (deliberazione n. 77 del 31/12/2022).

N°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Fusione per incorporazione nella Multiss S.p.A.
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria
5	Promin SCPA	Mantenimento (in attesa di chiusura liquidazione)
6	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Mantenimento

4. Il Gruppo amministrazione pubblica

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 20/12/2022 sono stati individuati i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del Comune di Porto Torres” e la delimitazione del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato del 2022.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Porto Torres è stato così individuato:

	Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% partecipazione Comune di Porto Torres
1	Egas	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato	<u>Ente strumentale partecipato</u>	1,07%
2	Multiservizi s.r.l.	Gestione servizi strumentali	<u>Società controllata</u>	100,00%
3	Abbanoa S.p.A.	Gestore unico del servizio idrico integrato dell'autorità d'ambito della Sardegna	<u>Società partecipata</u>	0,18%
4	Azienda trasporti pubblici Sassari	Si occupa della gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio	<u>Società partecipata</u>	6,15%
5	Promin S.C.P.A.	Promozione Industriale del Nord Sardegna	<u>Società partecipata</u>	1,20%
6	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Promozione rete di Monumenti del Romanico in Sardegna	<u>Società partecipata</u>	1,447%
7	Fondazione MO.So.S.	Alta Formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare	<u>Società partecipata</u>	6,60%

5. Analisi delle singole partecipazioni

I paragrafi che seguono costituiscono l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31/12/2022.

5.1 Multiservizi s.r.l.

Denominazione sociale	Multiservizi s.r.l.
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Partita IVA	2319370900
Anno di costituzione	01/01/08
Anno di cessazione	31/12/25
Oggetto sociale	Gestione servizi strumentali
Quota di partecipazione	100,00%

Dati rappresentante CdA		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso annuo
Dott. Salvatore Zappareddu fino al 6 marzo 2018	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Masala (dal 6 marzo 2018 al 02/12/2018)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Marco Sanna (dal 03/12/2018 al 28/02/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00
Dott. Antonio Spano (dal 01/03/2021)	Amministratore Unico	€ 25.000,00

	SINDACO		AMMINISTRATORE UNICO MULTISERVIZI	INCIDENZA % (limite max 70%)	INCIDENZA % (limite max 70%)
	FINO AL 31/12/21	DAL 01/01/22		FINO AL 31/12/21	DAL 01/01/22
INDENNITA' ANNUA	39.256,20	49.680,00	25.000,00	63,68%	50,32%

Risultati di bilancio	2019	2020	2021	2022
Capitale sociale	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00
Patrimonio netto	€ 198.507,00	€ 98.383,00	€ 121.615,00	€ 125.417,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 2.020.030,23	€ 1.484.018,53	€ 2.032.000,26	€ 1.799.838,81
Utile/perdita	€ 6.657,00	-€ 100.126,00	€ 23.234,00	€ 3.802,00
Totale dipendenti	28,00	27,00	61,00	61

La società Multiservizi s.r.l. è l'unica società interamente partecipata e controllata dal Comune di Porto Torres e svolge attività per il Comune di Porto Torres, tra le quali si elencano le principali che costituiscono il *core business* della società:

- Gestione e manutenzione del verde pubblico comunale** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 961 del 28 maggio 2019 per il periodo 01/05/2019-31/04/2024)
 - Pulizia degli stabili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 626 del 16 marzo 2022 fino alla data del 28/02/2025);
 - Gestione canili comunali** (affidamento del servizio con determinazione di impegno di spesa n. 305 del 3 febbraio 2021 per il periodo 01/02/2021-31/01/2025);
- alle quali si sono aggiunte la **gestione dei cantieri della forestazione** finanziati dalla Regione Sardegna, la **manutenzione della segnaletica stradale**.

L'articolo 5 del TUSP prevede che per la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di quote di società già esistenti, deve essere verificata la **stretta necessarietà** dell'operazione. È altresì corretto ritenere che il requisito della stretta necessarietà venga verificato, periodicamente, in sede di revisione ordinaria delle società partecipate per motivarne la decisione di mantenimento delle partecipazioni stesse.

I servizi di gestione e manutenzione del verde urbano, nonché il servizio di gestione dei canili comunali (collocabile all'interno della più ampia attività di prevenzione del randagismo) che il comune di Porto Torres ha affidato alla società Multiservizi Porto Torres S.r.l. rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali. In particolare, l'attività di prevenzione del randagismo rientra tra i fini istituzionali dell'ente in quanto ad esso espressamente delegata dalla Regione Sardegna. Il servizio di pulizia degli stabili comunali, invece, è collocabile all'interno della categoria dei servizi strumentali.

La distinzione sopra richiamata è essenziale ai fini dell'esplicitazione dell'onere motivazionale; infatti, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale anche recentemente si è avuto modo di precisare che per le «società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale, cioè servizi pubblici locali, o funzioni di committenza» ai sensi del codice degli appalti, la partecipazione è consentita ex lege, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente (ex multis Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia/162/2022/PAR, Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia/6/2017/VSG, che richiama Sez. contr. Lombardia n. 124/2011/PAR).

La «valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. "società strumentali" che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni» (si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, e alle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Lombardia n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR).

In relazione all'unico servizio strumentale affidato alla società in house Multiservizi srl, ossia la pulizia degli stabili comunali, è indubbiamente strettamente necessaria, al fine di consentire l'ordinaria funzionalità e accessibilità delle strutture (tenuto conto in primis dei requisiti igienico-sanitari allo scopo previsti), utilizzate sia dal personale dell'ente che dai cittadini.

Assodato che il servizio in argomento è strettamente necessario per conseguire le finalità istituzionali dell'ente, si evidenzia che la scelta del modello gestionale auto-organizzativo (in house providing) rispetto al modello alternativo ed equordinato dell'esternalizzazione (affidamento ad operatori economici presenti nel mercato), è dettata da criteri di economicità e qualitativi (il personale adibito a tali servizi opera da diversi anni, garantisce elevati standard qualitativi e non si sono mai registrati profili di criticità).

La società Multiservizi s.r.l. è stata costituita nel 2008, previa approvazione del piano industriale per la gestione del verde pubblico accedendo ai finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Con deliberazione n. 33/13 del 25/7/2006 la Giunta Regionale ha deliberato nuove forme di sostegno per l'avvio delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili, con priorità di quelli più vicini all'età pensionabile così definiti:

- incremento del regime di sostegno finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato presso soggetti pubblici, prevedendo la copertura del 100% degli oneri retributivi diretti e riflessi, al netto di altre agevolazioni, per il primo triennio e del 75% nel secondo biennio;
- incentivare le assunzioni degli LSU da parte di aziende aggiudicatrici di appalti per l'esternalizzazione di servizi pubblici, con l'erogazione di un contributo agli enti locali di € 5.000,00 all'anno per ogni stabilizzazione per un massimo di 3 anni;
- incentivare le assunzioni degli LSU da parte di aziende private, con un contributo pari al 50% del costo del lavoro per 5 anni.

Il trasferimento regionale a favore del Comune di Porto Torres è ancora attivo e tiene conto dei lavoratori socialmente utili in forza alla società al netto di quelli che sono stati collocati in pensione. Questo evidenzia la possibilità per l'ente di poter gestire un servizio rilevante per la città quale il verde pubblico utilizzando anche risorse derivate dalla Regione Sardegna a beneficio del bilancio ordinario dell'ente.

L'affidamento dei servizi gestiti dalla società partecipata ad altra società operante sul mercato comporterebbe il venir meno dei trasferimenti erariali con conseguente aumento dell'incidenza dei costi di gestione sul bilancio comunale.

Con deliberazione n. 77 del 30/12/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Porto Torres, prevedendo la fusione per incorporazione della società Multiservizi Porto Torres S.r.l. nella Multiss S.p.A. interamente partecipata e controllata dalla Provincia di Sassari.

In particolare, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2022 è stato approvato, con parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, il progetto relativo all'operazione straordinaria di fusione.

A sostegno dell'operazione di fusione ci sono diverse motivazioni: il raggiungimento di un efficientamento gestionale, un miglioramento ed ampliamento nei servizi offerti, una generale razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti Pubblici nella Provincia di Sassari, e quindi, una riduzione della spesa pubblica e un miglioramento del servizio al cittadino. L'operazione avrà anche importanti ripercussioni dal punto di vista reddituale per entrambe le società interessate dalla fusione così come meglio specificato nella nota di lettura integrativa del piano industriale, redatta dal direttore generale della Multiss S.p.A. e allegata alla proposta di deliberazione del consiglio comunale.

A causa del prolungarsi dei tempi di formalizzazione della fusione, con deliberazione n. 33 del 19/07/2023 si è reso necessario approvare l'aggiornamento del progetto di fusione, a seguito anche dell'approvazione dei consuntivi riferiti all'esercizio 2022 che ha comportato modifiche al valore economico delle due società e al valore di concambio tra le quote societarie.

L'operazione di fusione avrebbe dovuto trovare naturale conclusione con atto notarile la cui stipula era fissata per il giorno 19/09/2023.

Con nota del 15/09/2023 (ns. protocollo n. 41121 del 18/09/2023) l'amministratore straordinario della provincia di Sassari ha manifestato la necessità, alla luce dell'approvazione del Disegno di legge regionale 373/A (collegato alla legge regionale di stabilità 2023 concernente "Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie") di rinviare la data di stipulazione dell'atto notarile per consentire alla Provincia di Sassari le obbligatorie conseguenti valutazioni, che incidono in particolare sui "Patti Parasociali" della società post fusione.

Con nota protocollo n. 42361 del 25/09/2023 inviata all'amministratore straordinario della provincia, il sindaco del comune di Porto Torres rimarca l'importanza di concludere quanto prima il percorso condiviso di fusione delle due società, iniziato nel 2021, frutto di un impegnativo lavoro delle due amministrazioni, approvato dai rispettivi organi competenti, nel corso del quale sono state effettuate di comune accordo anche le indicazioni sui patti parasociali, essenziali per il legittimo esercizio concreto del controllo analogo congiunto.

Alla data del 31/12/2023 l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione della Multiservizi Porto Torres S.r.l. nella Multiss S.p.A. non si è ancora conclusa: l'amministrazione prevede la formalizzazione dell'operazione entro il 31/12/2024.

5.2 Azienda trasporti pubblici

Denominazione sociale	Azienda trasporti pubblici S.p.A.
Forma giuridica	Società per azioni
Partita IVA	0121470900
Anno di costituzione	21/04/97
Anno di cessazione	31/12/30
Oggetto sociale	Gestione dei servizi urbani ed extraurbani di pubblico trasporto e di noleggio
Quota di partecipazione	6,15%

Dati rappresentanti		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso
Dott. Daniele Ruiiu	Consigliere dal 01.01.2016 al 19/06/2022	€ 14.619,00
Dott. Antonio Masala	Consigliere dal 20.06.22	€ 14.619,00

	SINDACO		COMPONENTE CDA	INCIDENZA % (limite max 60%)	INCIDENZA % (limite max 60%)
	FINO AL 31/12/2021	DAL 01/01/2022		FINO AL 31/12/2021	DAL 01/01/2022
INDENNITA' ANNUA	39.256,20	49.680,00	14.619,00	37,24%	29,43%

Risultati di bilancio	2019	2020	2021	2022
Capitale sociale	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00	€ 3.520.000,00
Patrimonio netto	€ 5.122.712,00	€ 5.229.345,00	€ 5.485.161,00	€ 6.023.612,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 3.243,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00
Utile/perdita	€ 274.202,00	€ 106.635,00	€ 255.813,00	€ 538.452,00
Totale dipendenti	279,00	278,00	279,00	277,00

L'Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. è una società per azioni che, nelle città di Sassari e Porto Torres, garantisce l'esercizio del trasporto pubblico di persone. L'azienda è interamente partecipata da Enti Pubblici Locali che sono il Comune di Sassari, la Provincia di Sassari ed il Comune di Porto Torres.

L'Azienda gestisce diverse linee di cui 3 a Porto Torres, tra urbane e suburbane (queste ultime in aree a bassa densità abitativa). Le linee sono autorizzate e rilasciate dalla Regione Autonoma della Sardegna che provvede a rimborsare alla società un importo a Km per ogni linea autorizzata.

Il Comune di Porto Torres non ha oneri a carico del bilancio per il servizio svolto nel proprio territorio.

5.3 Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)

Denominazione sociale	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)
Forma giuridica	Consorzio
Partita IVA	02865400929
Anno di costituzione	25/09/03
Anno di cessazione	tempo indeterminato
Oggetto sociale	Gestione ambito ottimale servizio idrico integrato

Quota di partecipazione	1,07%
-------------------------	-------

Dati rappresentanti		
Nominativo	Carica ricoperta	Compenso
Dott.ssa Maria Bastiana Cocco	Consigliere dal 25/07/2022	Nessun compenso

Risultati di bilancio	2019	2020	2021	2022
Capitale sociale	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60	€ 12.050.449,60
Patrimonio netto	€ 22.029.202,92	€ 22.997.557,26	€ 23.836.543,77	€ 22.512.814,19
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 28.485,38	€ 28.485,38	€ 28.443,79	€ 28.458,09
Utile/perdita	€ 7.656.407,33	€ 968.354,34	€ 838.986,51	- € 1.323.729,58
Totale dipendenti	nd	nd	nd	nd

Con la L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state introdotte alcune modifiche alla suddetta norma istitutiva dell'Ente EGAS, volto a chiarirne la natura, il ruolo svolto dalla Regione e ad assicurare una maggiore operatività e regolarità nello svolgimento delle attività inerenti il controllo analogo;

Al fine di procedere all'aggiornamento dello statuto dell'EGAS, entrato in vigore in data 26 maggio 2016, al nuovo dettato normativo, la Giunta Regionale, nel rispetto delle previsioni dell'art.6 comma 2 della L.R. 4/2015, ha approvato con deliberazione n. 2/16 del 16 gennaio 2018 la proposta di adeguamento, sulla quale la Quarta Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta del 20 marzo 2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole.

la proposta di Statuto approvata dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 2/16 del 16 gennaio 2018 dispone che:

1. Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
 - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
 - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune.
1. Sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato "Quote di rappresentatività" che, nel caso del Comune di Porto Torres è stata quantificata, secondo i parametri sopraindicati, nello 0,0107335.
2. Le quote di partecipazione alimentano il fondo di dotazione, deliberato annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione.
3. Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione
4. Gli organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sono:
 - a) il Comitato istituzionale d'ambito: il comitato è costituito da dieci membri oltre al Presidente della Regione (o suo delegato). Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincial e della città metropolitana. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti. Due componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Quattro componenti devono essere scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
 - b) le Conferenze territoriali, individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.

La proposta di approvazione dello Statuto dell'EGAS è attualmente in fase di approvazione.

5.4 Abbanoa s.p.a

Denominazione sociale	Abbanoa S.p.A.
Forma giuridica	società per azioni
Partita IVA	02934390929
Anno di costituzione	28/12/04
Anno di cessazione	31.47.00
Oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato
Quota di partecipazione	0,18%

Dati rappresentante CdA
Nominativo
nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2019	2020	2021	2022
Capitale sociale	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00	€ 281.275.415,00
Patrimonio netto	€ 342.250.750,00	€ 347.299.250,00	€ 349.359.295,00	€ 335.875.787,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	-	€ 599.984,82	-	278,985,28
Utile/perdita	€ 792.528,00	€ 5.048.499,00	€ 2.060.045,00	-€ 11.529.914,00
Totale dipendenti	1.316	1.300	1.170	1.222

5.5 Promin S.C.P.A.

Denominazione sociale	Società per la promozione industriale del nord Sardegna
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Partita IVA	01720440906
Anno di costituzione	18/08/1996
Anno di cessazione	09/03/2009
Oggetto sociale	Promozione industriale del nord Sardegna

Quota di partecipazione	1,20%
-------------------------	-------

Dati rappresentante CdA
Nominativo
nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2017	2018
Capitale sociale	€ 438.600,00	€ 438.600,00
Patrimonio netto	-€ 307.236,00	-€ 324.484,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	-	-
Utile/perdita	-€ 289.439,00	-€ 17.247,00
Totale dipendenti	-	-

La società è stata costituita il 18.04.1996 per la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale del Nord Sardegna occidentale ed in particolare dell' "Area di crisi" Sassari – Alghero – Porto Torres, nel quadro delle risorse rinvenienti da fondi nazionali, comunitari e regionali. La durata della stessa era stata fissata per Statuto al 01.02.2009. La società è inattiva e da molti anni in liquidazione. Il risultato di esercizio negativo è dato dai costi di mantenimento in essere della società nelle more della definizione della liquidazione (onorario liquidatore e spettanze organo di controllo, oltre che dalla svalutazione dei crediti compresi nell'attivo, come misura contabile in vista della definizione del contenzioso). La conclusione della fase liquidatoria non è al momento conosciuta né temporalmente ipotizzabile.

5.6 Fondazione Sardegna Isola del romanico

Denominazione sociale	Fondazione Sardegna Isola del Romanico
Forma giuridica	Fondazione di partecipazione
Codice fiscale	90059440959
Anno di costituzione	10/06/21
Anno di cessazione	Tempo indeterminato

Oggetto sociale	Promozione rete di Monumenti del Romanico in Sardegna
------------------------	---

Quota di partecipazione	1,447%
--------------------------------	--------

Rappresentante del comune
Nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2021	2022
Capitale sociale	€ 115.650,00	€ 221.895,00
Patrimonio netto	€ 168.346,00	€ 199.903,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		€ 500,00
Utile/perdita	€ 52.695,00	-€ 21.993,00
Totale dipendenti	nd	nd

La Fondazione "Sardegna Isola del Romanico" nasce per volontà di 70 Comunità Sarde e della Associazione Culturale Itinera Romanica-Amici del Romanico, nonché dal contributo di idee ed esperienze del partenariato esteso.

La Fondazione "Sardegna Isola del Romanico", intende contribuire ad accrescere l'attrattività della Sardegna attraverso l'attivazione di programmi finalizzati a suscitare interesse e curiosità verso la storia e le tradizioni di un'Isola posta al centro del Mediterraneo, teatro nel Medioevo di alleanze strategiche, relazioni diplomatiche, commerciali, storiche e culturali con imperi e potentati del mondo conosciuto.

5.7 Fondazione Mo.SO.S

Denominazione sociale	Fondazione Mo.So.S
Forma giuridica	Fondazione di partecipazione
Partita IVA	92224820925
Anno di costituzione	30/10/2014
Anno di cessazione	Tempo indeterminato
Oggetto sociale	Alta Formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare

Quota di partecipazione	6,60%
--------------------------------	-------

Dati rappresentante CdA
Nominativo
nessun rappresentante

Risultati di bilancio	2022
Patrimonio netto	€ 379.610,00
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	€ 5.000,00
Utile/perdita	€ 0,00
Totale dipendenti	6

6. Decisioni assunte dall'amministrazione a seguito della razionalizzazione

Così come emerge dalle schede del piano della revisione ordinaria delle partecipate, il comune di Porto Torres intende operare le seguenti scelte:

n°	Società	Scelta operata
1	Società Multiservizi s.r.l	Fusione per incorporazione nella Multiss S.p.A.
2	Azienda trasporti pubblici S.p.A.	Mantenimento
3	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Società obbligatoria
4	Abbanoa S.p.A.	Società obbligatoria
5	Promin S.C.P.A.	Mantenimento (in attesa di chiusura liquidazione)
6	Fondazione Sardegna Isola del Romanico	Mantenimento
7	Fondazione MO.So.S.	Mantenimento